



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO P. Martini

Via S. Eusebio 10 - CAGLIARI

Sede Via Ciusa 4 - CAGLIARI - Tel. 070400551

Sede Via Cabras - MONSERRATO - Tel. 0704674419

Cod. Mec. catd220001 - C.F. 80010310920 - Cod. Univ. UF9XDY

www.itemartini.edu.it - catd220001@istruzione.it



REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Modificato con integrazioni previste in regime di emergenza sanitaria

Approvato dal Consiglio d'istituto il 15 ottobre 2020

Approvato dal Collegio dei Docenti con Delibera n.3 del 16 ottobre 2020

Titolo I – "NORME GENERALI"

Art. 1 L' I.T.C.S. P. Martini (l'Istituto) è una Comunità scolastica orientata allo studente, al dialogo ed ispirata ai principi della democrazia, della solidarietà, del pluralismo, della legalità e della laicità. Tutte le componenti della scuola sono chiamate ad essere partecipi dei processi formativi che li riguardano e condividono, nella specificità di ruoli e competenze, un percorso orientato alla costruzione di una coscienza civica, nella consapevolezza dei propri e altrui diritti e doveri.

Art. 2 L'Istituto garantisce a ciascuno studente una formazione culturale e professionale qualificata supportata da un'azione educativa coerente basata sul rispetto e sulla valorizzazione degli orientamenti personali e dell'identità culturale di ciascuno.

Art. 3 Nella specificità delle proprie funzioni, tutti i soggetti che partecipano alla vita dell'Istituto (studenti, docenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario, genitori, dirigente scolastico) contribuiscono a creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle competenze degli studenti, la maturazione dei comportamenti e dei valori, l'accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione.

Art. 4 Tutte le componenti scolastiche hanno il diritto di conoscere normative e procedure che si consolidano nell'attività scolastica in cui sono coinvolti. In particolare devono essere messi nelle condizioni di conoscere lo schema del Piano dell'offerta formativa, il Regolamento d'Istituto e il Patto di Corresponsabilità scuola - famiglia, impegnandosi a condividerne i valori fondanti e le norme in essi contenuti.

Art. 5 Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto ad esprimere una valutazione in merito all'efficacia della realizzazione del Piano dell'Offerta formativa secondo le modalità che saranno individuate.

Titolo II - "DIRITTI E RESPONSABILITÀ"

Capo I - NORME COMUNI

Art. 6 Comportamenti. Tutti coloro che operano all'interno dell'Istituto sono tenuti ad avere nei confronti delle altre persone un comportamento corretto e rispettoso delle regole della convivenza civile. Ognuno ha il dovere di un comportamento leale, corretto, rispettoso della personalità di ciascuno e dei rispettivi ruoli e funzioni, scrupoloso nell'utilizzo degli ambienti e delle strutture dell'Istituto. La correttezza dei comportamenti è affidata principalmente al senso di responsabilità e all'autocontrollo di ognuno e alla responsabile reciproca vigilanza da parte di tutte le componenti.

Art. 7 Responsabilità individuali. La responsabilità è personale. Costituiscono comportamenti scorretti le infrazioni ai doveri di rispetto nei confronti degli altri, di rispetto dell'integrità delle strutture e delle attrezzature dell'Istituto, di rispetto delle norme di sicurezza, di frequenza regolare e impegno scolastico.

Vengono considerati particolarmente gravi gli episodi che comportino violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone.

Vengono altresì considerati gravi i comportamenti che promuovano o operino discriminazioni relative a convinzioni religiose, morali e politiche, estrazione sociale, stato di salute, razza, sesso e orientamento sessuale.

La segnalazione di comportamenti contrari al regolamento d'Istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica e deve essere presentata alla presidenza.

Capo II – STUDENTI

Art. 8 Diritto all'istruzione. Il diritto all'istruzione è garantito a ciascuno studente attraverso percorsi individualizzati ed opportunità offerte dalla progettazione e dalle sperimentazioni, tese a promuoverne il successo formativo, a consolidare attitudini e sicurezze personali, a sviluppare senso di responsabilità e capacità di scelta.

Art. 9 Collaborazione degli studenti. Gli studenti sono tenuti a seguire con responsabilità le lezioni, a partecipare alle attività proposte e ad eseguire con puntualità i lavori assegnati. Si impegnano ad evidenziare agli insegnanti le proprie difficoltà per trovare strategie atte a superarle, a mantenere un atteggiamento partecipativo e collaborativo, ad essere disponibili a migliorarsi.

Art. 10 Trasparenza della valutazione. Gli studenti hanno diritto di conoscere in modo trasparente e tempestivo i criteri e tutti gli elementi che concorrono alla valutazione. Le valutazioni hanno carattere personale. I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di conoscenza per garantire riservatezza e correttezza di comunicazione. Nell'utilizzo dei registri informatici di valutazione l'Istituto limita l'accesso ai soli docenti del consiglio di classe. Ogni altro utilizzo è autorizzato dal dirigente scolastico.

Art. 11 Comportamenti all'interno dell'Istituto e in Didattica a distanza. Lo studente durante la permanenza all'interno dell'Istituto, anche nei momenti in cui non è possibile garantire la vigilanza da parte del personale, deve avere un comportamento responsabile e dimostrare autonomamente la propria maturità personale rispettando **tutte le norme**; comprese quelle individuate per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2, **contenute nel patto di corresponsabilità e nel protocollo**.

Nel caso di Didattica a distanza lo studente deve interagire nell'aula virtuale in modo appropriato, per es. rispettando il proprio turno di parola, attivando l'audio con l'autorizzazione del docente, disattivando la suoneria del proprio cellulare, non rispondendo o chiamando al telefono durante la video lezione, abilitando la videocamera per rendersi visibili ai docenti etc..

Il docente, terminata la video lezione, abbandonerà la sessione solo dopo aver verificato che tutti gli alunni si siano disconnessi.

Per quanto sopra si rimanda al piano DDI.

Art. 12 Proposte formulate dagli organi studenteschi. Tramite gli organi di rappresentanza studenteschi del presente regolamento, gli studenti, nel quadro del Piano dell'Offerta Formativa, propongono attività aggiuntive in sintonia con i loro interessi e possono esprimere pareri sulle attività proposte dall'Istituto. Tali indicazioni vengono comunicate agli organi competenti e da essi prese in considerazione.

Art. 13 Partecipazioni alle commissioni di lavoro. L'Istituto si impegna a garantire la partecipazione democratica attraverso la rappresentanza degli studenti nelle commissioni di lavoro presenti nella scuola, sugli argomenti che li riguardano.

Art. 14 Dati personali. Ogni dato psicofisico riferito allo studente o relativo alla situazione familiare e significativo per l'attività formativa, è rilevato in ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza e professionalità, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.

Art. 15 Accesso ai verbali. Gli studenti, se maggiorenni, possono richiedere copia dei verbali delle decisioni dei Consigli di Classe in cui sono inseriti, del Collegio Docenti e del Consiglio d'Istituto e hanno altresì il diritto all'informazione di bilancio sulle risorse finanziarie e le spese per progetti dell'Istituto, sempre nel rispetto della legge 241/90 e secondo le procedure stabilite dell'accesso agli atti approvato dal Consiglio d'istituto, delibera approvata il 19/10/2015.

Capo III - DOCENTI

Art. 16 Attività dei docenti. L'attività di ogni docente è informata al principio di libertà di insegnamento e si sviluppa in un contesto formativo orientato alla progettualità, basato sulla collegialità e sulla cooperazione tra insegnanti.

Nello svolgimento delle loro funzioni i docenti hanno diritto ad un atteggiamento collaborativo da parte degli studenti e delle famiglie. Partecipano ad iniziative tese a migliorare le proprie competenze e, nella loro attività, sono supportati dalla struttura organizzativa dell'Istituto per ottimizzare le proposte didattiche.

Art. 17 Strategie formative e valutazione. In coerenza con le strategie formative, i criteri e le modalità individuate nell'ambito della progettazione collegiale dell'Istituto, i docenti scelgono le adeguate metodologie di insegnamento, gli strumenti didattici e di valutazione delle competenze suggeriti dalla propria competenza professionale.

Sono tenuti a chiarire agli studenti gli obiettivi didattici generali e di percorso e devono comunicare con trasparenza e tempestività gli esiti della valutazione, anche con la rilevazione sul registro elettronico. Le prove scritte devono essere riconsegnate agli studenti entro 15 giorni.

Per la valutazione dell'attività svolta si rinvia a quanto previsto nel piano DDI.

Art. 18 Piani di lavoro. Ad inizio anno scolastico ogni docente, nell'ambito del coordinamento di disciplina e del dipartimento in cui è inserito, elabora il "Piano di lavoro della disciplina". Contribuisce altresì alla stesura del "Piano di lavoro della Classe" che viene approvato dal Consiglio di Classe. Tali documenti costituiscono riferimenti vincolanti per l'attività del docente nel corso dell'anno scolastico.

Il piano di lavoro della disciplina può essere modificato sulla base delle indicazioni che emergono dal dipartimento o dal Consiglio di Classe, o, qualora il docente lo ritenga opportuno, per le condizioni della classe o per sopravvenute esigenze.

Il piano di lavoro del Consiglio di classe e del docente, per la sua disciplina, sarà pubblicato sul registro ARGO, visibile alle famiglie.

Art. 19 Interazione con le famiglie. I docenti informano le famiglie delle situazioni problematiche dei figli garantendo la possibilità di colloqui, anche in videoconferenza con l'account del proprio figlio, secondo le modalità stabilite dal Collegio dei docenti.

Il genitore inoltrerà richiesta di incontro al docente interessato tramite la specifica funzione nel registro elettronico.

Art. 20 Sorveglianza degli studenti da parte dei docenti - intervalli e cambi ora. Al fine di garantire adeguata sorveglianza all'interno delle aule durante i cambi dell'ora e gli intervalli i docenti sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

- presenza in aula 5 minuti prima dell'inizio della prima ora di lezione;
- permanenza in aula al cambio dell'ora e comunque fino all'arrivo del docente dell'ora successiva, se non impegnati in successive ore di lezione
- presenza al di fuori dell'aula prima dell'inizio dell'ora di lezione, se non impegnati in precedenti ore di lezione;
- vigilanza durante l'intervallo, che si svolgerà negli spazi esterni o in classe, in caso di condizioni meteo avverse, secondo le modalità stabilite dal DS.

Capo IV – FAMIGLIE

Art. 21 Diritto al coinvolgimento. Le famiglie hanno diritto ad essere coinvolte nel processo formativo dei propri figli e a partecipare alla vita scolastica anche tramite gli organi di rappresentanza. Esse devono essere messe nelle condizioni di conoscere l'evoluzione della situazione di profitto e comportamentale dei propri figli.

Art. 22 Condivisione PTOF, Regolamento d'Istituto e Patto di Corresponsabilità. Le famiglie prendono visione:

- del Patto di corresponsabilità, per il quale confermano la presa visione e l'accettazione con le funzioni specifiche del registro elettronico;
- del PTOF;
- del Regolamento di Istituto;

che saranno anche pubblicati sul sito, impegnandosi a condividerne i valori fondanti.

Si impegnano altresì a sostenere e accompagnare i figli nelle loro scelte e a sviluppare il senso di partecipazione e la serietà dell'impegno.

Art. 23 Impegni. Le famiglie sono tenute a collaborare con la Scuola, instaurando un dialogo costruttivo con i docenti e a seguire con attenzione l'andamento didattico dei figli, inclusa l'attività didattica svolta a distanza.

Le famiglie si impegnano a osservare le disposizioni relative alle giustificazioni di assenze e ritardi di cui all'art. 32 e ad informare tempestivamente gli insegnanti (coordinatore di classe) su problemi personali dei propri figli (salute, motivazione, frequenza), che possano incidere sul rendimento scolastico.

Le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a limitare i rischi di contagio.

Art. 24 Attività integrative. Le famiglie potranno essere coinvolte in attività culturali e formative che coinvolgono la comunità scolastica.

Art. 25 Accesso ai verbali. I genitori possono richiedere copia dei verbali delle decisioni dei Consigli di Classe (relativi alla classe a cui appartiene il proprio figlio), del Collegio Docenti e del Consiglio d'Istituto e hanno il diritto all'informazione di bilancio sulle risorse finanziarie e le spese per progetti – obiettivo dell'Istituto, sempre nel rispetto della L. 241/90 e secondo le procedure stabilite dal regolamento per l'accesso agli atti approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera del 19/10/15.

Capo V - PERSONALE NON DOCENTE

Art. 26 Ruolo del personale ATA. Attraverso la propria attività il personale ATA favorisce il processo comunicativo e concorre a determinare un adeguato clima educativo all'interno dell'Istituto. Il personale non docente ha diritto ad un atteggiamento di collaborazione da parte di tutte le altre componenti della scuola.

Art. 27 Impegni. Nella specificità del proprio incarico e settore di servizio, il personale ATA è tenuto a collaborare al corretto funzionamento dell'organizzazione didattica e formativa ed al rispetto delle disposizioni previste dal mansionario redatto a cura della Direzione dei Servizi Generali Amministrativi.

Titolo III - "COMPORTAMENTI E SANZIONI"

Capo I - FREQUENZA

Art. 28 Obbligo di frequenza. Gli studenti sono tenuti alla regolare frequenza di lezioni ordinarie, di recupero o approfondimento, di esercitazioni, di verifica o altre attività promosse dalla scuola e ritenute obbligatorie, sia che l'attività didattica sia svolta in presenza sia che l'attività didattica sia svolta a distanza. Le assenze devono essere tutte giustificate.

Art. 29 Accumulo assenze e ritardi. Le assenze ingiustificate, le assenze frequenti e i ritardi numerosi o metodici costituiscono mancanza disciplinare di cui il Consiglio di classe deve tenere conto nell'attribuzione del voto di comportamento.

Il coordinatore segnala alle famiglie i casi di numerose assenze o di dubbia giustificazione, anche su segnalazione dei docenti del Consiglio di classe.

Preso atto che il DPR 122/2009, art. 14, comma 7 stabilisce che *"A decorrere dall'A.S. di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale. [...] Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva"*, il collegio dei docenti individua, come previsto dalla norma, i casi di possibile deroga, a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Art. 30 Operazioni di ingresso e di uscita degli studenti. Gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso nell'atrio o nelle pertinenze della scuola (giardini, cortili, parcheggi) e, **nella fase dell'emergenza epidemiologica**, dovranno rispettare scrupolosamente il **distanziamento fisico** e **indossare correttamente la mascherina**.

Al suono della campana di ingresso gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate in maniera rapida e ordinata, e, nella fase di emergenza epidemiologica, con la mascherina, attraverso i percorsi assegnati e indicati da apposita segnaletica, rispettando il distanziamento fisico di almeno 1 metro. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Gli studenti che arrivano a scuola dopo l'inizio delle lezioni, **entro le 8:30**, raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni e chiederanno al docente l'autorizzazione all'ingresso in ritardo.

Una volta raggiunta la propria aula, gli studenti prendono posto al proprio banco; durante l'emergenza epidemiologica non è consentito spostarsi dal proprio posto senza mascherina.

Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni devono essere ordinate e, in caso di emergenza epidemiologica, nel rispetto del distanziamento fisico, dei turni previsti e dei percorsi tracciati.

Nel caso di attività didattica a distanza la puntualità deve essere rispettata anche negli accessi in piattaforma per i collegamenti programmati dai docenti.

Nel corso della lezione uno studente per volta può lasciare l'aula per breve tempo, con il permesso dell'insegnante responsabile, solo per recarsi ai servizi igienici presenti nel proprio settore, con la mascherina durante l'emergenza epidemiologica, e accedendo ai bagni in numero non superiore a quello dei servizi presenti. I collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione, anche per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

Art.30 bis Intervallo delle lezioni. Durante l'intervallo delle lezioni gli studenti utilizzeranno gli spazi a cui ciascuna classe è assegnata, sotto la vigilanza dei docenti e dei collaboratori scolastici. Durante l'emergenza epidemiologica potranno togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o bere.

Sezione I - RITARDI E ASSENZE

Art. 31 Ritardo. In caso di ingresso dopo il suono del secondo campanello che segnala l'inizio della prima ora di lezione in Istituto, saranno ammessi in aula studenti pendolari autorizzati e solo eccezionalmente studenti non pendolari. Gli studenti non autorizzati, saranno ammessi in ritardo, entro le 8.30, fino a un numero massimo di 5 volte, nell'intero anno scolastico. Il ritardo sarà annotato sul registro elettronico dal docente dell'ora.

Lo studente potrà essere ammesso in istituto all'inizio della seconda ora di lezione solo per comprovati problemi di salute (visite/analisi mediche) o emergenze (condizioni meteorologiche e/o viabilità), comunque fino a un numero massimo di tre volte. L'ingresso alla seconda ora sarà annotato sul registro elettronico dal docente dell'ora. Non sarà ammesso lo studente oltre l'inizio della seconda ora di lezione. I cancelli dell'Istituto saranno chiusi alle h 8:30.

Gli studenti in ritardo non ammessi dovranno lasciare l'istituto in autonomia, se maggiorenni, o in compagnia di un genitore, avvertito telefonicamente da un docente, se minorenni.

In regime di emergenza sanitaria gli alunni ritardatari, non autorizzati ma che usano il mezzo pubblico, saranno ammessi in classe direttamente dal docente della seconda ora.

Art. 32 Giustificazione di ritardi e assenze. Le assenze e i ritardi devono essere giustificati mediante il registro elettronico. Il coordinatore rileverà periodicamente le mancate giustificazioni e le segnalerà al genitore.

Art. 33 "Assenze per malattia" e "assenze programmate". L'alunno che si assenti per malattia per più di cinque giorni può essere riammesso a scuola soltanto dietro presentazione di una dichiarazione del Medico curante **che attesti che lo studente non ha malattie contagiose o diffusive in atto**. Per "assenza per malattia per più di cinque giorni" si intende che, se l'alunno rientra al 6°giorno, non è necessario il certificato medico. Nel computo dei giorni vanno conteggiati anche i giorni festivi e prefestivi, se compresi tra l'inizio dell'assenza ed il rientro. Se l'assenza è programmata per motivi personali o familiari non riconducibili a malattia e comunicata preventivamente alla scuola, al rientro non sarà richiesto il certificato medico, anche se l'assenza è superiore ai 5 giorni, salvo diversa prescrizione imposta in fase di emergenza epidemiologica.

Nel caso in cui l'assenza superiore a 5 giorni non sia stata preventivamente comunicata alla scuola, al rientro è necessario produrre un certificato medico che attesti che lo studente non ha malattie contagiose e diffusive in atto.

Gli alunni *non* muniti di certificazione medica, se minorenni, saranno temporaneamente affidati dal docente della prima ora al collaboratore scolastico in servizio, che vigilerà sull'allievo/a in attesa che i genitori o i delegati, tempestivamente avvisati tramite il personale ausiliario o la segreteria, si rechino a scuola per il ritiro dei figli.

In caso di assenza per malattia durante l'emergenza epidemiologica si applicherà il protocollo previsto.

Art. 34 Accettazione della richiesta di giustificazione. Lo studente minorenne sprovvisto di giustificazione, per il quale sul registro elettronico appare l'annotazione, "Non sarà ammesso senza giustificazione" dovrà essere accompagnato dal genitore che si recherà dal DS o da un suo delegato per la riammissione in classe.

Art. 35 Assenza non giustificabile. Qualora l'assenza o il ritardo vengano considerati non giustificati verranno applicate le sanzioni di cui alla Tab A.

Le assenze collettive, specie in occasione delle verifiche programmate se non dovute a comprovati motivi di salute, saranno sanzionate. Per assenza collettiva si intende quella che coinvolge più della metà degli alunni della classe.

Sezione II - USCITA ANTICIPATA

Art. 36 Uscita anticipata. È possibile autorizzare permessi di uscita anticipata per motivi documentabili, solo al termine dell'ora e non prima dell'inizio della quarta ora di lezione. Le richieste vanno presentate all'inizio delle lezioni.

Gli studenti minorenni potranno comunque uscire solo se accompagnati da un genitore o da un suo delegato e al cambio dell'ora.

Le uscite individuali autorizzate non possono superare il numero di quattro per anno scolastico e devono essere sempre giustificate al massimo entro il giorno successivo.

La possibilità di uscite anticipate è esclusa nell'ultimo mese di ogni periodo scolastico di valutazione, salvo casi eccezionali adeguatamente documentati.

Art. 37 Uscita anticipata per malore. In caso di malore lo studente deve segnalare la situazione al docente in aula per avvisare la famiglia ed eventualmente per l'intervento di un'ambulanza.

In fase di emergenza sanitaria in caso di malore si seguirà il protocollo previsto.

Art. 37 bis Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica, prima di allontanarsi dall'aula, devono attendere l'arrivo dell'insegnante incaricato della vigilanza/assistenza/attività alternativa. Gli studenti che sono autorizzati ad uscire dalla scuola durante l'IRC dovranno rientrare in classe con puntualità, senza attardarsi negli spazi comuni.

In fase di emergenza sanitaria gli studenti che non si avvalgono dell'IRC dovranno uscire dall'aula/scuola e rientrare con la mascherina, seguendo i percorsi tracciati e attenendosi alle norme igieniche previste nel protocollo.

Sezione III - ASSENZA DEL PERSONALE

Art. 38 Dimissioni anticipate della classe. In caso di assenza dei docenti, qualora l'Istituto fosse impossibilitato a provvedere diversamente, (es. smistamento degli studenti in altre classi), le classi potranno essere dimesse anticipatamente.

Per gli studenti minorenni l'avviso di dimissioni anticipate deve essere comunicato dall'Istituto con almeno un giorno di anticipo, salvo autorizzazione di uscita anticipata, senza preavviso, sottoscritta dal genitore all'atto dell'iscrizione.

Art. 39 Sciopero personale docente e non docente. In caso di sciopero o di assemblea sindacale del personale docente ed ATA la scuola declina ogni responsabilità civile e penale qualora gli studenti vengano dimessi prima del termine delle lezioni. Alle famiglie verrà dato preavviso dello sciopero con almeno un giorno di anticipo.

Capo II - UTILIZZO DI SPAZI E STRUTTURE

Sezione I – NORME COMUNI

Art. 40 Orario di apertura. Quando ci sono attività pomeridiane gli studenti avranno a disposizione un'aula per consumare un pasto. Ai sensi della direttiva ministeriale n. 133/96, e del relativo regolamento attuativo, l'Istituto è "Scuola aperta".

L'Istituto mette a disposizione per le finalità previste nella direttiva ministeriale, spazi, locali e attrezzature, secondo un uso diligente da parte degli utilizzatori e compatibilmente con le ragioni di servizio e di sicurezza.

In fase di emergenza sanitaria per l'apertura della scuola, l'uso degli spazi e delle attrezzature si seguirà il protocollo previsto.

Art. 41 Tesserino di riconoscimento. All'interno degli spazi comuni interni ed esterni dell'Istituto tutti gli studenti sono tenuti ad avere con sé il proprio tesserino identificativo in modo da rendere immediato il loro riconoscimento da parte del personale. In periodo di emergenza sanitaria il cartellino, dotato di nastro e su cui sarà indicato il colore del "settore" della propria classe, dovrà essere indossato in modo visibile.

Qualora il tesserino venisse smarrito, rotto o deteriorato in modo da rendere impossibile l'identificazione dello studente, si dovrà provvedere, a proprie spese, al duplicato. In caso di mancata esibizione del tesserino saranno irrogate le sanzioni previste.

Art. 42 Divieto di fumo. Ai sensi del Decreto Legge n. 204/2013, assunto nel presente regolamento, vige il divieto di fumo, comprese le sigarette elettroniche, in tutte le aree interne ed esterne della scuola. Le infrazioni saranno sanzionate secondo la normativa vigente.

Art. 43 Rispetto degli ambienti. È preciso dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e bibliografico, i macchinari e le strumentazioni tecnologiche e gli spazi esterni, che sono beni dell'intera comunità scolastica. È pertanto dovere di ciascuno osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell'Istituto.

Art. 44 Risarcimento per danni. Di eventuali perdite o danneggiamenti sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili il risarcimento sarà effettuato da tutti coloro che abbiano utilizzato i materiali e la struttura danneggiati.

Art. 45 Abbigliamento e linguaggio. Tutti coloro che sono presenti negli spazi interni ed esterni e/o nell'aula virtuale (nei collegamenti per lezioni in videoconferenza) sono tenuti ad avere un abbigliamento e ad utilizzare un linguaggio adeguati all'ambiente scolastico e mantenere un atteggiamento consono.

Art. 46 Telefoni mobili e altre apparecchiature. L'Istituto favorisce l'utilizzo di nuove tecnologie a supporto della didattica.

Nel corso delle lezioni, all'interno di aule, laboratori e corridoi, è vietato l'utilizzo dei telefoni mobili e di altri strumenti atti all'invio e ricezione di messaggi scritti e orali al fine di comunicazioni di carattere privato.

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente. La scuola continuerà, in ogni caso, a garantire, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.

L'utilizzo di apparecchiature elettroniche, esclusivamente per scopi didattici, deve essere autorizzato dal docente, all'inizio dell'anno o all'inizio di ogni lezione; in quest'ultimo caso, il docente indicherà esplicitamente le finalità e i modi di utilizzo. Quanto prodotto durante le lezioni è utilizzabile esclusivamente per scopi personali e su autorizzazione del docente e come tale non può essere reso pubblico in alcuna forma.

È tassativamente vietato l'utilizzo di tali apparecchiature durante i momenti di verifica, se non diversamente esplicitato nella consegna della prova.

In caso di utilizzo improprio di tali strumenti da parte di uno studente, l'insegnante provvede al ritiro dell'apparecchiatura con annotazione sul registro e riconsegna allo studente alla fine dell'ora o, in caso di seconda infrazione, con consegna in Presidenza, dopo aver inserito la SIM.

In fase di emergenza sanitaria, per la consegna al docente, il cellulare requisito sarà inserito dallo studente interessato in una busta.

L'apparecchio potrà essere ritirato da un genitore o dallo studente maggiorenne il giorno successivo o al termine delle lezioni.

Per poter effettuare la registrazione di una lezione lo studente deve chiedere l'autorizzazione al docente interessato. Come previsto dal garante per la protezione dei dati personali, la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone costituisce mancanza disciplinare sanzionabile ai sensi del regolamento di istituto, fatti comunque salvi gli ulteriori profili di diritto, anche penale, ravvisabili nel comportamento dello studente.

Nel caso di attività a distanza è vietato:

- condividere il link di collegamento con persone estranee al gruppo classe;
- registrare e divulgare le lezioni "live" al di fuori del gruppo classe senza il consenso di tutti i partecipanti;
- favorire o nascondere l'interferenza di terzi durante l'attività sincrona, compresi i familiari;
- registrare e divulgare parti di audio e video durante la lezione;
- diffondere in rete screenshot relative alle lezioni a distanza, senza il consenso dei diretti interessati/degli esercenti la responsabilità genitoriale, in violazione dei loro diritti;
- condividere in piattaforma materiale estraneo alla didattica a distanza e che sia lesivo di diritti.

Art. 47 Affissioni. È possibile affiggere comunicazioni negli spazi dedicati alle singole componenti scolastiche indicando il nome del responsabile. Le comunicazioni anonime verranno rimosse. Al di fuori degli spazi appositamente assegnati e per comunicazioni relative ad attività con risvolto economico, le affissioni devono essere preventivamente autorizzate dalla presidenza.

Non possono essere affisse comunicazioni riconducibili a propaganda elettorale (ad esclusione delle elezioni degli organi scolastici).

Sezione II – SPAZI INTERNI

Art. 48 Transito negli spazi interni comuni. Il transito nei corridoi, negli atri e sulle scale deve avvenire ordinatamente, senza recare alcun pregiudizio a persone o cose, e senza disturbare lo svolgimento delle attività didattiche nelle aule. Per gli spostamenti verso la palestra o il laboratorio, le classi dovranno attendere il docente nelle rispettive aule.

Gli studenti potranno uscire dall'aula uno per volta, solo con l'autorizzazione del docente e **solo se strettamente necessario.**

L'istanza di conferire con il Dirigente Scolastico non può mai costituire giustificazione per assentarsi dalle lezioni.

Durante le ore di lezione è fatto divieto assoluto per gli studenti di contattarne altri di altre classi, salvo autorizzazione del Dirigente Scolastico o dei suoi collaboratori e comunque, **nella fase di emergenza epidemiologica**, nel rispetto delle disposizioni.

Art. 49 Ascensore. L'uso dell'ascensore è consentito ai portatori di handicap o infortunati.

Art. 50 Attività di studio autonome o di gruppo. Al di fuori dell'orario scolastico, gruppi di studenti o singoli studenti possono richiedere di utilizzare aule o altri spazi liberi per svolgere in autonomia attività di studio o approfondimento. Nella richiesta scritta dovranno essere indicati i nomi di tutti gli studenti coinvolti.

Lo svolgimento delle suddette attività sia negli spazi comuni che nelle aule è subordinata alla presenza di personale che può garantire la sorveglianza, pur senza prevedere un'attività di assistenza o di vigilanza diretta in aula. A tal proposito si fa affidamento al senso di responsabilità degli studenti e al generale obbligo di rispetto di spazi e attrezzature.

Art. 51 Altre attività. Per tutte le attività non prettamente di studio (es. prove teatrali, musicali, etc..) promosse da persone appartenenti all'Istituto in orario extra scolastico, è richiesta la presenza di uno studente maggiorenne o di personale incaricato dalla scuola, che assumano la responsabilità civile per eventuali danni ai beni mobili e immobili dell'Istituto.

Le richieste devono pervenire al Dirigente Scolastico con cinque giorni di anticipo sull'iniziativa.

Art. 52 Esclusione di responsabilità. L'Istituto non risponde di beni, preziosi, oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati, pur cercando di evitare il più possibile fatti incresciosi di furti, mediante la vigilanza del personale non docente.

Art. 53 Uso fotocopiatrici. Il servizio di fotocopiatura è riservato alle necessità relative alla predisposizione di materiale didattico da parte dei docenti. La richiesta dovrà essere presentata con un giorno di anticipo.

Non è consentito effettuare fotocopie per motivi personali non legati ad esigenze scolastiche.

Nell'ottica di rispettare il principio fondamentale di tutela dell'ambiente, nonché di evitare lo spreco di risorse economiche, si invita ad un utilizzo oculato delle macchine fotocopiatrici, ad attuare la raccolta differenziata e ad utilizzare, laddove possibile, fogli di riciclo.

Sezione III – AULE

Art. 54 Comportamenti nelle aule. Le aule sono affidate al senso di responsabilità dei gruppi classe che le occupano. Gli utenti sono tenuti al rispetto di un principio generale di pulizia, di buona manutenzione di arredi e strumentazioni presenti nelle aule, che pertanto non devono subire alcun tipo di danneggiamento. I Consigli di Classe possono dettare norme specifiche applicabili a singole classi sull'utilizzo dello spazio aula.

Nel caso di didattica a distanza lo studente non dovrà mangiare o bere e non dovrà uscire dall'aula virtuale durante la lezione senza previa autorizzazione del docente.

Art. 55 Uso di attrezzature. L'utilizzo di PC, LIM, DVD videoregistratori, ed ogni altra strumentazione, è riservato esclusivamente a scopi didattici. Nell'utilizzo dei PC gli utenti sono tenuti ad osservare le norme di cui al regolamento dei laboratori di informatica, in quanto applicabili.

Art. 56 Danneggiamenti. Qualora si ravvisino guasti o danni, è necessario dare immediato avviso della circostanza al personale addetto.

Se nelle aule e nei laboratori dovessero verificarsi danni a strutture o attrezzature, e non sia possibile risalire a responsabilità individuali, risponderanno collettivamente le classi che hanno occupato lo spazio, versando l'importo di **1 €** per ciascun alunno.

In caso di danni gravi verrà richiesto il risarcimento in base ai costi documentati.

Art. 57 Pianta della classe. È compito dei Consigli di Classe costruire la pianta dei banchi e dei posti di ogni classe. Chi deteriora o smarrisce materiale è tenuto a restituirlo nella edizione più recente, oppure a risarcire il danno a seconda della valutazione di mercato.

In fase di emergenza epidemiologica gli studenti non potranno modificare la disposizione dei banchi e dei posti stabiliti.

Sezione IV – PALESTRA

Art. 58 Funzionamento della palestra. Il materiale e gli ambienti sono affidati al Coordinatore di disciplina di scienze motorie, che ne cura la buona conservazione giovandosi della collaborazione dei colleghi della materia, e segnala immediatamente per iscritto al Dirigente scolastico eventuali ammanchi o danni.

Art. 59 Utilizzo dei materiali. Ogni docente risponde dell'uso del materiale e delle attrezzature nelle sue ore di lezione. Cura che ogni attrezzo sia disposto ordinatamente negli appositi spazi prima che le classi lascino la palestra. In fase di emergenza sanitaria anche l'utilizzo della palestra e degli attrezzi dovrà avvenire nel rigoroso rispetto del protocollo.

Art. 60 Abbigliamento. Durante le ore di lezione gli alunni sono tenuti a presentarsi in palestra con indumenti adeguati.

Art. 61 Infortuni. In caso di infortunio verificatosi durante le ore di lezione o durante attività integrative pomeridiane che prevedano comunque la presenza di docenti di scienze motorie, lo studente infortunato deve dare immediata comunicazione dell'infortunio al docente, che provvederà alle opportune segnalazioni.

Sezione V – SPAZI ESTERNI

Art. 62 Spazi esterni. Gli utenti della scuola devono accedere agli spazi comuni esterni con senso di responsabilità, senza recare danno alle strutture e disturbo alle attività didattiche che si svolgono contemporaneamente nelle aule. Qualora si utilizzino sedie o arredi, essi vanno riposti correttamente al termine dell'uso. È vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto negli spazi comuni esterni.

Art. 63 Sorveglianza. L'utilizzo degli spazi comuni esterni da parte degli studenti nel corso delle attività didattiche avviene sotto la sorveglianza dei docenti interessati. Al di fuori delle attività didattiche, non essendo possibile organizzare alcuna vigilanza, gli studenti dovranno autonomamente dimostrare la loro maturità personale. Non è consentito svolgere giochi o attività che comportino un qualsiasi rischio per l'incolumità fisica.

Sezione VI – SPAZI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE

Art. 64 Iniziative complementari e integrative. Le iniziative complementari e integrative di durata annuale devono essere presentate al Dirigente Scolastico entro il trentuno ottobre di ogni anno, per la deliberazione da parte degli organi competenti.

Proposte successive o estemporanee possono essere esaminate singolarmente con apposita delibera.

Art. 65 Elenco dei partecipanti alle iniziative. Le proposte che prevedono l'ingresso di studenti o giovani estranei alla scuola devono essere corredate dall'elenco nominativo degli stessi.

Art. 66 Iniziative promosse da enti. Le iniziative promosse da enti o associazioni esterne sono disciplinate da apposita convenzione, deliberata dal Consiglio di Istituto.

In tali delibere sono indicate le specifiche modalità di accesso, d'uso e di rilascio di spazi e attrezzature, con l'indicazione di un soggetto responsabile.

Capo III - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 67 Tipologie di sanzioni disciplinari. L'irrogazione di una sanzione disciplinare ha principalmente una finalità educativa, oltre ad avere una connotazione punitiva, e tende ad indurre lo studente ad una riflessione e rielaborazione critica degli episodi che si sono verificati.

Le sanzioni disciplinari sono il richiamo verbale, l'ammonizione, l'allontanamento dalla comunità scolastica, l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. Esse sono attribuite tenendo conto della situazione personale dello studente e, in base al principio della gradualità della sanzione, della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti.

Art. 68 Modalità di irrogazione. Qualsiasi comportamento che violi il regolamento viene preso in considerazione ai fini disciplinari per l'irrogazione di una sanzione. Le sanzioni disciplinari sono sempre adeguatamente motivate e vengono notificate allo studente interessato ed alla famiglia tramite il registro elettronico.

Nelle tabelle A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente regolamento (Allegato 1 e Allegato 2), vengono riportate possibili ipotesi di infrazioni disciplinari non gravi e gravi. L'elenco riportato nelle tabelle è di carattere esemplificativo e non esaustivo.

Art. 69 Conversione delle sanzioni. L'organo che commina la sanzione offre la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica, individuate nello stesso provvedimento in modo proporzionale alla mancanza disciplinare.

Queste attività, che non devono svolgersi contemporaneamente alle ore di lezione, possono consistere in attività presso enti e associazioni di volontariato, con i quali la scuola abbia attivato accordi o convenzioni.

Il Consiglio di classe o d'Istituto, qualora la scuola abbia attivato accordi o convenzioni con Enti o Associazioni di volontariato, valuteranno se proporre come sanzione alternativa la frequenza di attività di volontariato.

In fase di emergenza epidemiologica si valuterà se l'attività alternativa proposta sia compatibile con le disposizioni contenute nel protocollo.

La conversione della sospensione comporta la possibilità per lo studente di evitare l'allontanamento dalla comunità scolastica.

Art. 69 bis Il richiamo verbale Il richiamo verbale è il provvedimento disciplinare più lieve. E' irrogata dal docente o dal Coordinatore di Classe ed è annotato sul Registro elettronico tra le note disciplinari.

Art. 70 Ammonizione. E' irrogata dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore della classe che informerà il Consiglio della classe nella quale è inserito lo studente sul registro elettronico.

Art. 71 - Allontanamento dalla comunità scolastica non superiore a quindici giorni. L'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni si applica in caso di gravi oppure reiterate mancanze disciplinari.

L'irrogazione della sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica è di competenza del Consiglio di classe che dovrà essere convocato entro e non oltre i sette (7) giorni dal fatto.

Art. 72 Procedimento per l'allontanamento dalla comunità scolastica ordinario. Il procedimento di allontanamento dalla comunità scolastica ha inizio con la convocazione da parte del Dirigente scolastico del Consiglio di classe integrato dai rappresentanti dei genitori e degli studenti. Tale convocazione viene notificata allo studente interessato (e ai genitori se minorenne), che si presenta ad esporre le proprie ragioni senza poter assistere alla discussione relativa all'irrogazione della sanzione.

Nell'ambito della discussione il Consiglio di Classe deve valutare la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico. In seguito all'esame della situazione il Consiglio di classe può deliberare di attribuire un'ammonizione, in luogo dell'allontanamento dalla comunità scolastica. Qualora il comportamento scorretto si sia verificato in presenza di una persona adulta esterna al Consiglio di Classe, oppure il Consiglio di Classe abbia affiancato allo studente un tutor, questi possono essere sentiti nel corso del procedimento.

Durante il periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica. Il provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica sarà rilevato sul registro elettronico e, se superiore ai 10 giorni o in caso di recidiva, sarà inserito nel fascicolo personale dello studente.

Art. 73 Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni. L'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni è adottata dal Consiglio d'Istituto nei seguenti casi:

- 1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana" (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni (previsto dall'art. 4 comma 7 dello Statuto degli studenti e delle studentesse). In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Tali fatti devono risultare accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Il provvedimento di sospensione sarà rilevato sul registro elettronico e inserito nel fascicolo personale dello studente.

Art. 74 Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico. Il provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico è adottato dal Consiglio d'Istituto se sussistono le seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Art. 75 Provvedimento di esclusione dello studente dallo scrutinio finale o di non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi. Nei casi più gravi il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Art. 76 Procedimento per l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni, fino termine anno scolastico o esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato. Il procedimento di sospensione ha inizio con la convocazione, su richiesta del Dirigente scolastico, del Consiglio d'Istituto. Tale convocazione va notificata allo studente interessato (e ai genitori se minorenni), che si presenta ad esporre le proprie ragioni, senza poter assistere alla discussione relativa all'irrogazione della sanzione. Alla discussione della possibile sanzione partecipa solo il Consiglio d'Istituto.

Nell'ambito della discussione il Consiglio d'Istituto deve valutare la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione.

In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio d'istituto.

Qualora allo studente il Consiglio di Classe abbia affiancato un tutor, quest'ultimo può essere sentito nel corso del procedimento.

Durante il periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

Art. 77 Impugnazioni. Avverso la sanzione disciplinare è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione, all'organo di garanzia. (Vedi Regolamento Organo di Garanzia Allegato 5)

L'organo di garanzia decide entro i 10 giorni successivi.

L'avvenuta conversione della sanzione comporta rinuncia all'impugnazione.

Art. 78 Ricorso all'organo di garanzia. Il procedimento innanzi all'organo di garanzia ha inizio con la proposizione di impugnazione da parte dello studente o dei genitori, se lo studente è minorenne, che deve essere sentito nella fase istruttoria dell'appello. L'organo di garanzia decide sull'appello. La votazione, a conclusione della discussione, avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Nel caso in cui lo studente ricorrente faccia parte dell'organo di garanzia, nel procedimento che lo interessa verrà sostituito dal membro supplente.

Art. 79 Reclami al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. È ammessa la presentazione di reclami al Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale contro le violazioni del presente regolamento e del Regolamento di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e 21 novembre 2007, n. 235.

Titolo III - "ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI"

Art. 80 Diritto di assemblea. Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 16.4.1994 n.297.

Capo I – ASSEMBLEA GENERALE DEGLI STUDENTI

Art. 81 Regolamenti dell'Assemblea Generale degli Studenti. L'Assemblea Generale degli Studenti approva al proprio interno un "Regolamento di funzionamento" che viene inviato al Dirigente Scolastico al fine di valutarne la conformità al Regolamento d'Istituto.

Art. 82 Composizione e Presidenza. L'Assemblea Generale è composta da tutti gli studenti iscritti all'Istituto. Essa elegge annualmente al suo interno un Presidente che ha il compito di organizzare il lavoro preparatorio e coordinare i lavori dell'assemblea, garantendo l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

L'elezione del Presidente dell'Assemblea avviene entro il mese di novembre contestualmente all'elezione dei rappresentanti degli studenti negli altri organi di partecipazione previsti dalla normativa vigente.

A supporto del Presidente nello svolgimento dei suoi compiti, l'Assemblea Generale degli Studenti può istituire specifici organismi che dovranno adottare un apposito regolamento. All'inizio di ogni riunione viene inoltre nominato un segretario che redigerà il verbale dell'Assemblea.

Art. 83 Convocazione. L'Assemblea Generale degli Studenti è convocata su richiesta del Presidente dell'Assemblea degli Studenti oppure della maggioranza dei rappresentanti di classe oppure di almeno il dieci per cento degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno devono essere comunicati al dirigente scolastico almeno sette giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

In casi di necessità o di urgenza il Dirigente può consentire lo svolgimento dell'Assemblea con ridotto tempo di preavviso e anche se la richiesta è presentata da un numero inferiore di studenti rispetto a quanto previsto dal comma precedente.

Art. 84 Svolgimento. È possibile effettuare una Assemblea Generale degli Studenti al mese, tranne nell'ultimo mese di lezioni. L'Assemblea inizia dopo l'appello effettuato dai docenti, limitatamente alle ore di lezione della giornata e alternando i giorni della settimana. **In regime di emergenza sanitaria**, in attesa di indicazioni ministeriali e/o di individuazione di procedure che garantiscano la sicurezza sanitaria, non saranno autorizzate assemblee di istituto in presenza. La dirigenza si riserva la facoltà di autorizzare lo svolgimento delle assemblee in videoconferenza.

Nel caso in cui l'assemblea abbia termine prima dell'orario indicato nella richiesta presentata al Dirigente Scolastico, gli studenti possono lasciare l'Istituto, liberando l'istituto da ogni responsabilità nei loro confronti.

Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto. A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo (art 13 D.Lgs 297/94). In tal caso il Presidente dell'Assemblea dovrà presentare al Dirigente Scolastico entro il 30 novembre il calendario dei lavori dell'Assemblea e, con almeno un mese di anticipo rispetto allo svolgimento della stessa, il programma dettagliato delle attività previste. Se svolta in tale modalità l'assemblea può riguardare al massimo tre giorni di attività nel corso dell'anno scolastico, e deve coinvolgere la totalità degli studenti dell'Istituto.

Art. 85 Verbale. Al termine di ogni riunione dell'Assemblea Generale degli Studenti verrà redatto apposito verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente dell'Assemblea degli studenti. Tale verbale dovrà essere consegnato entro 5 giorni al Dirigente Scolastico.

Art. 86 Vigilanza. Il Presidente dell'assemblea assicura e controlla, con opportune forme organizzative, che garantiscano che il comportamento dei singoli partecipanti non contravvenga al Regolamento d'Istituto, e non sia tale da impedire il corretto svolgimento dei lavori.

Durante l'Assemblea, i docenti presenti in istituto, in base a una turnazione stabilita dal DS, come da contrattazione con le RSU, qualora rilevano condizioni che non consentono il corretto svolgimento dei lavori, lo comunicano al Dirigente scolastico, che, sentito il Presidente dell'Assemblea, può sospendere l'Assemblea stessa.

Capo II – ASSEMBLEE DI CLASSE

Art. 87 Convocazione e durata. L'Assemblea di classe viene richiesta dai Rappresentanti degli studenti, o dalla maggioranza degli studenti della classe. L'Assemblea di classe ha una durata massima di due ore mensili.

In periodo di emergenza sanitaria durante l'Assemblea di classe vanno osservate tutte le regole previste per garantire la sicurezza sanitaria, e sempre con la vigilanza del docente dell'ora.

Art. 88 Procedura di convocazione. La richiesta di convocazione dell'Assemblea va effettuata almeno cinque giorni prima dello svolgimento, previo accordo dei docenti delle ore di lezione in cui è prevista l'assemblea. L'Assemblea può aver luogo solo se autorizzata dall'ufficio del D.S. . Sul registro elettronico viene riportato avviso dello svolgimento dell'assemblea nelle annotazioni o in promemoria.

Art. 89 Verbale. Dell'Assemblea va redatto apposito verbale che va inviato all'Ufficio del D.S..

Art. 90 Sorveglianza. Il docente in servizio durante lo svolgimento dell'Assemblea di classe è incaricato della sorveglianza; qualora rilevi condizioni che non consentono lo svolgimento dei lavori, può sospendere l'Assemblea, può inoltre far verbalizzare comportamenti scorretti o non rispettosi.